



DETERMINAZIONE n. 1 del 15 febbraio 2023

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI FIRENZE

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata *“Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni”* mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n. 8 per la regione TOSCANA, CIG: Z3436C8468, aggiudicato alla società A2A ENERGIA SPA - CIG derivato: 928863366F.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art. 27 del citato Decreto Legislativo e, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 2 e 2 bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125;

VISTI gli artt. 2, comma 3 e art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 e integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell’8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato, per ultimo, dal Comitato Esecutivo dell’Ente nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2023-2025 (PIAO), adottato, in applicazione delle previsioni dettate dal D.P.R. n. 81/2022, dal Consiglio Generale dell'Ente con delibera del 24 gennaio 2023;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il vigente Ordinamento dei Servizi dell’Ente, così come risulta nell'ultimo aggiornamento apportato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 21 dicembre 2021;

VISTO il provvedimento prot. n. 4146/21 del 3 novembre 2021, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 16 novembre 2021 e scadenza al 15 novembre 2024, l’incarico di Dirigente non Generale della Direzione Territoriale Aci di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, Lett. O) del Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 e approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisce il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2023, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2022;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2023, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 3888 del 23 dicembre 2022 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2023, ha stabilito in € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Direzioni Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*" di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32/2019, dalla Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 76/2020, dalla Legge n. 108/2021, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 77/2021 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2022, fissando in € 215.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012, e, in particolare, gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e alle determinazioni a contrarre da adottare;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo-contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l’art. 3 relativo alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i e l’art. 31 del Codice in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTE le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*”, emanate dall’ANAC con Determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché l’art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all’art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. il quale prevede che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e art. 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, “tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”, mentre le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, “possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”;

VISTO l’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, nella L. n. 135/2012, come modificato dall’art. 1, comma 494, L. 28/12/2015 n. 208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l’energia elettrica, le Amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco ISTAT, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l’energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro;

TENUTO CONTO che il sistema di ricorso alle Convenzioni Consip, introdotto dall’art. 26, Legge n. 488/1999 e dall’art. 58, Legge n. 388/2000, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d’impegno di spesa da parte delle pubbliche Amministrazioni;

PREMESSO che in data 1° agosto 2022 la Direzione Territoriale Aci di Firenze è stata trasferita in una porzione dell'immobile sito in Via delle Porte Nuove n. 3 - Firenze, e che, non essendo tale immobile di esclusivo utilizzo da parte della Direzione Territoriale, si sono rese necessarie alcune verifiche sui contatori elettrici esistenti ai fini di individuare il POD di pertinenza su cui procedere all'adesione alla Convenzione Energia attiva al momento;

VERIFICATO che sul sito www.acquistinretepa.it è attiva, dal 22 dicembre 2022 e fino al 10 febbraio 2024, la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 20, stipulata da Consip SpA con la società A2A ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico 8 per la regione TOSCANA, CIG 928863366F;

PRESO ATTO che:

- il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica e i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche Amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;
- per quanto concerne la modalità di fornitura, è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti la scelta discrezionale sull'attivazione del servizio a prezzo fisso o variabile e che tale scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto di emissione dell'ordinativo di fornitura, restando ferma e valida per tutti i punti di prelievo in esso presenti e per tutta la durata del contratto sulla base della Convenzione stipulata che definisce la disciplina normativa e contrattuale, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology";

TENUTO CONTO che la crisi energetica in atto ha comportato l'esplosione della volatilità dei prezzi dell'energia elettrica sui mercati nel corso dell'ultimo biennio, dovuta alla ripresa della domanda di energia per consumi residenziali ed industriali e all'incremento dei prezzi del gas naturale liquefatto (Gnl), principale combustibile fossile utilizzato per la sua produzione, che ha comportato l'aumento del PUN (Prezzo Unico Nazionale) rilevato sulla borsa elettrica italiana IPEX, Italian Power Exchange);

CONSIDERATO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni e del prezzo medio mensile del PUN, nonché della nuova modalità di lavoro dei dipendenti da remoto, si ritiene conveniente aderire alla soluzione a prezzo variabile, per una presumibile spesa complessiva annua pari ad € 39.900,00, oltre IVA, per n. 12 mesi, a partire verosimilmente dal 01/03/2023 fino al 29/02/2024;

RITENUTO, alla luce di quanto suesposto, di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 20" stipulata da Consip SpA con la società A2A Energia Spa, aggiudicataria del lotto 8 per la Regione Toscana, alle condizioni ed ai termini previsti nella stessa Convenzione;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica Amministrazione e dei miglioramenti degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società, A2A Energia Spa, tramite la piattaforma “Dure on line” di INAIL risultando in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione da rischi da interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

VISTO che la presente Determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio dell’Ente;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 928863366F e che lo Smart CIG derivato relativamente all’ordinativo di fornitura ACI è il n. Z3436C8468;

VISTI la Convenzione “Energia elettrica 20”, per il lotto 8, stipulata tra Consip e A2A Spa ed i relativi allegati; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI; il Manuale delle procedure negoziali dell’Ente;

DETERMINA

sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e considerato che il fine del presente affidamento è assicurare la fornitura di energia elettrica, essenziale al regolare funzionamento degli uffici della Direzione Territoriale ACI di Firenze:

- di prendere atto che è attiva, dal 22/12/2022, la Convenzione denominata “Energia Elettrica 20”, lotto 8 per la Regione TOSCANA, CIG 928863366F che Consip SpA ha stipulato in data 10/02/2023 con la società A2A Energia Spa, con scadenza il 10/02/2024 e che, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito;
- di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 20”, per 12 mesi, tramite la sottoscrizione ed invio online dell’apposito Ordinativo di fornitura disponibile sulla piattaforma di e-procurement del sito “www.acquistinretepa.it”, come previsto al punto 6 della Guida alla Convenzione, nell’ambito del lotto n. 8 della Regione TOSCANA;
- di precisare che l’adesione avverrà con l’attivazione della tariffa a prezzo variabile alle condizioni tutte della Convenzione medesima e ai prezzi ivi stabiliti, per una durata di n. 12 mesi, a decorrere dal 01/03/2023, data ipotizzata di attivazione e fino al 29/02/2024, per un valore presunto di 39.900,00 IVA esclusa;
- di stabilire che, per effetto dell’adesione alla suddetta Convenzione Consip Energia Elettrica 20, la società A2A Energia Spa, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per la Regione Toscana, dovrà eseguire la fornitura di energia elettrica e servizi connessi presso la sede dell’ufficio sita in via delle Porte Nuove n. 3 Firenze, POD IT001E04059692;
- di impegnare l’importo complessivo di € 39.900,00, oltre IVA, sul conto Co.Ge. n. 410723003 “Fornitura di energia elettrica” a valere sui budget di gestione assegnati e da assegnare per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4331, suddiviso nel modo seguente:
 - € 33.250,00 IVA esclusa, per l’esercizio finanziario 2023
 - € 6.650,00 IVA esclusa, per l’esercizio finanziario 2024
- di dare atto che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 928863366F e che lo Smart CIG derivato, relativamente all’ordinativo di fornitura ACI, è il n. Z3436C8468.

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dalla sottoscritta.

La sottoscritta dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

La Dirigente
Dott.ssa Daniela Lo Giudice